



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PRATICA **QUAD 3887-2025**

CONVENZIONE

- redatta nella forma di scrittura privata -

PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

CIG B6F6A3678C.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- avv. ANTONIO TITA, nato a Trento il giorno 8 gennaio 1964 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e all'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 2 -

della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Impresa “DOLOMITI ENERGIA SOCIETÀ PER AZIONI” con sede in Trento (TN), Via Fersina n. 23, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01812630224, di seguito anche “Operatore economico”, rappresentata da:

- dott. SANDRO BOSSO, nato a Bologna (BO) il 12 novembre 1963, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante della suddetta Impresa;

premesso che:

1) Nella Convenzione, nel documento denominato Capitolato Amministrativo, nel documento denominato Capitolato Tecnico ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Convenzione: la convenzione stipulata tra l'Apac e il Fornitore per l'erogazione della fornitura di gas naturale per riscaldamento e dei servizi connessi in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in provincia di Trento, comprensiva dell'allegato capitolato amministrativo, dell'allegato capitolato tecnico e di tutti i documenti di gara ivi richiamati;

Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e precisamente:



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 3 -

- la Provincia autonoma di Trento, le Agenzie e gli Enti strumentali individuati all'allegato A), della L.P. n. 3/2006;
- i Comuni, le Comunità e loro forme associative o collaborative;
- le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- gli altri Enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri Soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, Associazioni, Unioni e Consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti sopra citati che sono legittimati a utilizzare la Convenzione;
- la Regione Autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, per le sedi della stessa in provincia di Trento;

Aggiudicatario e/o Fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Parte: l'APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

2) il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

- organizzare centrali di committenza ai sensi degli artt. 11 della direttiva
-



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 4 -

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 – ora art. 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b), e 37 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla Convenzione, Ordinativi di Fornitura, così come definiti nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo, disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

3) il comma 2 dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 prevede inoltre che, nel rispetto dei loro ordinamenti, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;

4) in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. n. 14/2014, ha disposto che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 39 bis della L.P. n. 3/2006, operando come Centrale di Committenza;

5) il comma 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 disciplina le ipotesi di adesione delle



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 5 -

amministrazioni del settore pubblico provinciale alle convenzioni attivate da APAC;

6) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 di data 18 agosto 2023 ha individuato la strategia di acquisto per la fornitura di gas naturale per riscaldamento e dei servizi connessi, per cui può prevedersi di utilizzare lo strumento della Convenzione;

7) il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;

8) la stipula della Convenzione:

a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti, ferme ovviamente le disposizioni previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità;

b) non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo;

9) i singoli Contratti di Fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 6 -

Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione;

10) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire la fornitura e le attività richieste, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore, il quale è tenuto ad erogare le prestazioni richieste a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella Convenzione;

11) in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti di APAC n. 5184 di data 21 maggio 2025 che, in esecuzione della deliberazione citata al precedente punto 6), ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento in Convenzione della fornitura in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un importo massimo complessivo stimato a base di appalto pari ad Euro 82.500.000,00.- al netto di IVA, così suddiviso: Euro 55.000.000,00.-, al netto dell'IVA, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi e comunque fino al limite di 50.000.000,00 smc; Euro 11.000.000,00.- al netto dell'IVA, relativi all'opzione del c.d. quinto d'obbligo dell'importo del contratto riferiti alla durata di 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023; Euro 13.750.000,00.- al netto dell'IVA, relativi alla proroga programmata per un



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 7 -

massimo di 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023; Euro 2.750.000,00.- al netto dell'IVA, relativi all'opzione del c.d. quinto d'obbligo dell'importo del contratto riferito all'eventuale proroga programmata di 6 mesi, gara della quale, come risulta dal verbale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti di data 18 agosto 2025, numero progressivo 323/2025, è risultata aggiudicataria l'Impresa **"DOLOMITI ENERGIA S.P.A."**;

12) l'Aggiudicatario ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a erogare le prestazioni oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, emessi dalle Amministrazioni Contraenti, così come definiti nell'allegato Capitolato Amministrativo;

13) il competente Servizio Contratti e centrale acquisti ha verificato con esito favorevole la sussistenza, in capo alla medesima Impresa DOLOMITI ENERGIA S.P.A. dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;

14) vista la richiesta di informazione antimafia PR_TNUTG_Ingresso_0070689_20250717 di data 17 luglio 2025 dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti, relativa all'Impresa **"DOLOMITI ENERGIA S.P.A."** inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inevasa;

15) in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni del Commissariato del Governo per la Provincia di



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 8 -

Trento, sotto condizione risolutiva;

16) viste le premesse, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Valore delle premesse e forma della convenzione)

1. Le Parti concordano che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2

(Oggetto della Convenzione, allegati e durata)

1. La Provincia autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti, Servizio Contratti e Centrale acquisti, di seguito denominata anche "APAC", come sopra rappresentata, affida in convenzione, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, lettera b), della l.p. 19 luglio 1990, n. 23, al soggetto aggiudicatario "DOLOMITI ENERGIA S.P.A.", di seguito denominato anche "Operatore economico" e/o "Fornitore", che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura di gas naturale per riscaldamento e dei servizi connessi, alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e inoltre:
 - nel Capitolato Amministrativo;
 - nel Capitolato tecnico;
 - nel modello di "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e
-



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 9 -

conferimento delle relative istruzioni”;

- nella documentazione di progetto comprendente anche la relazione generale illustrativa e il documento di stima economica inerente al costo della manodopera;

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle Parti contraente vengono allegati alla presente Convenzione quali sue parti integranti e sostanziali sotto il numero 1 (uno).

2. Dalla stipulazione della presente Convenzione decorre il termine di durata della medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Amministrativo.

3. Con la stipulazione della presente Convenzione essa è altresì attiva e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, come definite nelle premesse, con i singoli Ordinativi di Fornitura, i cui termini sono disciplinati dall'art. 5 del Capitolato Amministrativo.

ART. 3

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione, l'Operatore economico ha indicato in sede di offerta un importo complessivo pari ad Euro 76.395.000,00 (settantaseimilionitrecentonovantacinquemila/00), al netto degli oneri fiscali, comprensivo dell'importo di Euro 10.186.000,00 (diecimilionicentottantaseimila/00), al netto degli oneri fiscali, per l'eventuale opzione del c.d. quinto d'obbligo, dell'importo di Euro 12.732.500,00 (dodicimilionisettecentotrentaduemilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, per l'eventuale opzione di proroga programmata per un



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 10 -

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

massimo 6 mesi, dell'importo di Euro 2.546.500,00 (duemilionicinquecentoquarantaseimilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, per l'eventuale opzione del c.d. quinto d'obbligo sull'opzione di proroga programmata per un massimo 6 mesi, e di Euro 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (in quanto questa voce è rimessa al momento del rilascio del DUVRI da parte delle singole Amministrazioni contraenti), come risulta dall'offerta economica, costituita da Busta Economica e da Modulo di Offerta Economica, che viene allegata alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto i numeri 2 (due) e 3 (tre). L'eventuale attivazione delle opzioni (del c.d. quinto d'obbligo e della proroga programmata) viene rinviata a successiva intesa tra le Parti, senza necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, fermi restando gli ulteriori adempimenti (ad esempio la presentazione di idonee garanzie).

2. Il pagamento dei corrispettivi per la fornitura oggetto della presente Convenzione viene effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità delle Amministrazione Contraenti e secondo quanto disposto dall'art. 9 della presente Convenzione e dall'art. 16 del Capitolato Amministrativo, rispetto alle diverse tipologie di prestazioni.

ART. 4

(Subappalto e obblighi relativi alla trasparenza)

1. L'APAC prende atto che l'Operatore economico non ha prodotto,



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 11 -

unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere autorizzata a subappaltare le prestazioni di cui alla Convenzione.

ART. 5

(Garanzia definitiva e coperture assicurative)

1. L'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di Euro 2.566.872,00 (duemilionicinquecentosessantaseimilaottocentosettantadue/00) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la Convenzione, mediante fidejussione bancaria n. 12808/8200/00939934/3347/2025-000000659445 e relativo addendum di data 24 settembre 2025, rilasciate da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, garanzia costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. In conformità all'art. 25 del Capitolato Amministrativo, l'Operatore economico dichiara di essere in possesso delle coperture assicurative previste dal Capitolato medesimo.

ART. 6

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto della presente Convenzione tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione vanno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) **info.commerciale@cert.dolomitienergia.it** o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi
-



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 12 -

del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

2. L'Operatore economico si impegna a comunicare all'APAC ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

ART. 7

(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

ART. 8

(Risoluzione della convenzione)

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'APAC, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere la Convenzione, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 13 -

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni e dei servizi;
- subappalto non autorizzato;
- mancato rispetto di quanto offerto;
- cessione in tutto o in parte della presente convenzione, in violazione dell'art. 18 del Capitolato amministrativo;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il Fornitore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità delle prestazioni e dei servizi e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13 del Capitolato amministrativo;
- venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 14 -

privacy;

- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Amministrativo;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9 della presente Convenzione;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 26 del Capitolato Amministrativo;
- mancato rispetto delle condizioni economiche offerte in gara;
- qualora il Fornitore sospenda il servizio e/o la prestazione delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura;
- qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 15 -

dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

5. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, l'APAC avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Operatore economico, a pena di nullità della presente Convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 16 -

2. L'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico deve comunicare all'APAC i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 17 -

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'APAC ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'APAC verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica ad APAC gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'APAC deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 18 -

codice identificativo di gara (CIG) n. **B6F6A3678C** e il relativo CIG (figlio) che sarà indicato dalla singola Amministrazione ordinante.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente alla presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 10

(Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità)

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto della presente Convenzione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
 2. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
 3. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con
-



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 19 -

deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. Il Fornitore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'APAC, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

8. Il Fornitore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 20 -

deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e di averne preso completa e piena conoscenza.

9. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 7 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

10. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

11. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 7 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link":

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

12. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 21 -

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

14. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

15. Il Fornitore si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

16. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, l'Operatore economico si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo l'APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 22 -

ART. 11

(Disposizioni operative)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che per la presente fornitura non è stata prevista la redazione del DUVRI, che verrà rilasciato da parte di ciascuna Amministrazione aderente alla convenzione nell'ambito dei previsti Ordinativi di Fornitura, ove necessario.

ART. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del Capitolato Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto l'Operatore economico dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento da parte di ciascuna singola Amministrazione aderente alla Convenzione in occasione dell'emissione del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma comporterà la risoluzione della presente convenzione.

ART. 13

(Condizione risolutiva)

1. La presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 23 -

91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. L'APAC, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà la Convenzione in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ART. 14

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo, corrisposta una tantum, calcolata sull'importo complessivo contrattuale e l'eventuale imposta di registro (in caso d'uso) relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico dell'Operatore economico, mentre rimangono in capo all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.

Letto, accettato e sottoscritto.

L'Operatore economico
"DOLOMITI ENERGIA S.P.A."

L'Amministratore Delegato e Legale rappresentante
- dott. Sandro Bosso -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- Avv. Antonio Tita -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

SR-ST/it
